

INDICE

INTRODUZIONE	p. 2
ART.1. SCOPI E CONTENUTI	p. 2
ART. 2. AMBITO DI ATTUAZIONE	p. 3
ART. 3. CRITERI DI INTERVENTO	p. 3
ART. 4. MODALITÀ DI INTERVENTO	p. 5
ART. 5. CATEGORIE DI INTERVENTO – TITOLI ABILITATIVI	p. 8
ART. 6. VERIFICA CONFORMITÀ – PARERI CONSULTIVI	p. 11
ART. 7. TAVOLOZZE DEI COLORI PER LOCALITÀ	p. 12
ART. 8. SANZIONI	p. 13
ART. 9. NORME TRANSITORIE	p. 13
ART.10. ENTRATA IN VIGORE	p. 13

ALLEGATO “A”: Tabella riepilogativa dei procedimenti amministrativi

PIANO DEL COLORE DI DERUTA

REGOLAMENTO

INTRODUZIONE

Il Piano del Colore è uno strumento normativo finalizzato alla ricerca della qualità dello spazio pubblico attraverso la individuazione delle azioni da compiere per il recupero delle coloriture delle facciate degli edifici esistenti che nel loro insieme definiscono il tessuto dei nuclei storici e concorrono all'identificazione del luogo.

Affrontando il tema del rapporto fra colore e centri storici dal punto di vista percettivo, il Piano del Colore regola il processo e gli interventi di coloritura, pulitura e restauro delle facciate e di parte di esse; non pone, in modo "immotivato", limiti o divieti a determinate azioni o scelte ma permette di fondare le azioni o le scelte degli operatori, su elementi di conoscenza approfonditi e tali da evitare esiti degli interventi non coerenti con il contesto in cui si realizzano gli stessi.

Il Piano del Colore si connota pertanto quale strumento di coordinamento degli interventi di manutenzione, ristrutturazione e risanamento dei paramenti murari che comprende non solo le superfici a tinteggio, ma l'insieme delle componenti architettoniche che concorrono a formare la percezione cromatica degli assi viari e delle quinte urbane.

NORME

Art. 1. SCOPI E CONTENUTI

IL Piano del Colore ha quale obiettivo, la valorizzazione dell'aspetto percettivo dei centri storici attraverso un progetto di riqualificazione capace di garantire la continuità estetica tramandata dalla storia per conservare e valorizzare l'identità locale.

Comprende tutti gli elementi che concorrono a formare il fronte di un edificio: paramenti murari, infissi, sistemi di oscuramento, vetrine, insegne, volumi tecnici.

Il Piano del Colore principalmente si propone:

- l'analisi dei centri storici del comune attraverso operazioni di rilevamento architettonico;
- l'evidenziazione degli elementi di pregio e di degrado dei fronti principali degli ambiti urbani in esame;
- la valorizzazione degli scenari fisici delle zone urbanizzate;
- la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio;

- il controllo dei nuovi interventi ed il loro inserimento nel contesto.

Il Piano del Colore costituisce allegato al vigente Regolamento Edilizio Comunale ed integra le norme in materia di decoro urbano in esso contenute, non le sostituisce né è in contrasto con le stesse e ove dovessero riscontrarsi discordanze, le presenti norme, stante la loro specialità, assumono carattere di prevalenza.

Il Piano del Colore è costituito:

a – dalle presenti norme;

b – dal fascicolo unico contenente le seguenti tavole progettuali riferite ai diversi ambiti del territorio:

- Relazione introduttiva;
- Individuazione dei profili (ambiti);
- Colori rilevati – stato di fatto;
- Colori e singolarità;
- Colori progettati.

Art. 2. AMBITO DI ATTUAZIONE

Il Piano del Colore si attua attraverso l'indirizzo e il controllo delle singole opere di coloritura, pulitura e restauro delle facciate degli **edifici siti all'interno dei centri storici o delle aree considerate di interesse dal Piano**, evidenziate nelle planimetrie di progetto.

Il Piano del Colore indirizza e controlla attraverso l'iter previsto per l'acquisizione del titolo abilitativo, i seguenti interventi:

- pulitura e/o tinteggiatura delle facciate esterne e dei cortili visibili dall'esterno o di parti limitate ma unitarie, di parti accessorie o complementari o di manufatti di proprietà pubblica o privata, quali muri di confine, di contenimento, ecc., di elementi di decoro urbano;
- Collocazione, sostituzione o verniciatura di infissi e serramenti esterni, portoni, vetrine, cancelli o vetrine di negozi;

Art. 3. CRITERI DI INTERVENTO

3.1. Articolazione del piano

Il Piano del Colore individua per ciascuna località aree di pertinenza, individuate nelle planimetrie di riferimento, dove applicare una particolare tabella, posta nelle tavole progettuali e indicata all'art.7 delle presenti norme.

La tabella presenta due variabili, legate alle analisi e alle considerazioni progettuali esercitate:

- con il termine “R_i” (i=1-3) si fa riferimento al criterio con cui è stato scelto il tipo di colore, suddiviso per “colore del luogo”, “colori spenti”, “colori accesi”; con il termine R0 si fa invece riferimento ad un intervento prettamente conservativo.

- Con i termini “N_i” per ciascuna area (N=A-C; i=1-3), si fa riferimento al criterio con cui viene permesso un diverso range di applicazione, con il valore più basso incluso nel successivo; con la dizione “+” applicata nella parte finale della sigla, si consta la contestualizzazione del colore e si consiglia il mantenimento dell’attuale coloritura.

I colori sono espressi secondo il sistema di riferimento internazionale NCS. In riferimento a ciascuna area, è riportata una planimetria indicante i due valori, quindi la possibilità di scelta lasciata a ciascun interessato.

3.2. Unità di riferimento

Il riferimento per gli interventi sulle facciate degli edifici è la singola unità architettonica (o unità edilizia) identificata dalle tavole di progetto.

La tinteggiatura della facciata deve prevedere un intervento unitario di coloritura atto a evidenziare l’unità formale e tipologica dell’edificio, ricalcando, salvo diversa esplicita raccomandazione nelle tavole di progetto, le differenziazioni già in essere.

Nelle tavole di sintesi, qualora il colore si presenti su una porzione anche limitata, verrà riportato nel progetto; nella fattispecie si precisa allora come il colore non deve essere imposto sulla superficie materica, ma solo su quella porzione di interesse. Similare attuazione deve essere esercitata qualora l’edificio presentasse due materiali differenti, di cui uno non di qualità: anche in questo caso il progetto deve interessare limitatamente la porzione non di pregio.

3.3. Differenziazione del colore

La sequenza di edifici adiacenti deve essere articolata da colori o toni diversi, secondo i limiti di coloriture previsti dal piano.

Gli edifici con elementi architettonici in rilievo possono essere trattati con toni diversi di colore e, ove previsto dal progetto architettonico, con altri colori del medesimo gruppo. Basamenti, lesene, cornici, fasce, ed altri elementi decorativi possono differenziarsi nel tono di colore dall’intonaco. Da tali interventi sono esclusi gli edifici storici per cui è previsto il restauro, l’integrazione e la riproposizione tipologica.

3.4. Individuazione delle emergenze

Contestualmente al progetto del Colore, il Piano si è posto l'obiettivo di monitorare le singolarità presenti nelle facciate. Sarà pertanto compito dell'interessato al recupero delle facciate riqualificare il prospetto in esame attenendosi alla lettura del piano, ovvero avvalendosi dell'evidenziazione effettuata attraverso la valorizzazione delle singolarità di pregio e intervenendo sulle emergenze che deteriorano l'uniformità della facciata.

Art. 4. MODALITÀ DI INTERVENTO

4.1. Mantenimento degli elementi materici

I paramenti murari delle singole unità abitative individuate nel Piano devono essere trattati uniformemente. Elementi sporgenti, come sottotetti o sottobalconi, devono essere uniformati al colore del prospetto e, qualora risultino superfetazioni successive su un prospetto materico (R0), trattati con la gamma delle coloriture "R2-N3" indicata per ciascuna località.

Gli edifici in materiale lapideo o in muratura a vista esistenti vanno, per quanto possibile, ripristinati nelle finiture originali, salvo diversa indicazione nel piano, in ogni caso va mantenuto l'aspetto unitario del manufatto, ad esclusione degli edifici che linguisticamente prevedono rivestimenti diversi dall'intonaco.

Qualora nell'intervento di recupero della facciata dell'edificio venisse alla luce un sottostante materiale lapideo di valenza storico-ambientale, l'interessato dovrà provvedere alla pulizia della superfetazione intonacata e proporre l'intervento conservativo agli organi competenti (commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio).

Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione e di risanamento, parziale o di totale ricostruzione di edifici significativi, sono da utilizzarsi materiali tradizionali evitando eventuali rivestimenti o finiture non pertinenti; dovrà essere privilegiata la conservazione degli intonaci originali previo loro consolidamento che avverrà, ove necessario, con tecniche di iniezioni a base di calce e resina; eventuali rappezzi dovranno essere realizzati con materiali di qualità simile all'originale.

Per l'esecuzione di intonaci nuovi dovrà essere utilizzata malta di calce naturale od idraulica scelta tra le più idonee della produzione industriale, stesa in almeno tre strati, previo idrolavaggio della muratura, eventuale trattamento antisalino, lavorazione a cazzuola e fratazzo di legno; **è vietato l'uso del cemento in qualunque tipo di intonaco.**

Gli elementi decorativi devono rimanere emergenti rispetto al piano dell'intonaco, gli elementi come archi di scarico, cantonali, architravi, portali, ecc., essendo parte integrante della muratura e non apparati decorativi, vanno tendenzialmente intonacati, escludendo da questo intervento elementi realizzati in pietra. Tutti gli elementi decorativi realizzati in materiale lapideo devono essere conservati, puliti e/o restaurati; per essi sono vietati interventi di lucidatura e/o tinteggiatura; è ammessa la pulitura per mezzo di spazzolatura con saggina, lavatura e, solo per casi particolari, la micro sabbiatura.

A fine di non alterare i colori naturali della pietra né creare un eccessivo contrasto di cromie, le eventuali stuccature lapidee dovranno avere caratteristiche simili all'originale, sia cromatiche e chimico-fisiche, e realizzate internamente, al massimo a rasopietra.

L'attacco a terra, o basamento, è l'elemento di raccordo tra edificio e spazio pubblico e costituisce la porzione della facciata a diretto contatto con la pavimentazione stradale. Ad un ruolo formale, quello cioè di segnalare con un elemento architettonico la base dell'edificio, si unisce una posizione molto esposta che, a diretto contatto con la strada, è sottoposta ad un forte degrado. Si consiglia pertanto di realizzare il basamento con fasce di pietra o altro materiale resistente. Ove ciò non sia possibile è consigliato l'uso di intonaci resistenti, in particolare a base pozzolanica, avendo cura di lasciare scoperta la parte a diretto contatto con la strada, essendo questa quella più soggetta a facile deterioramento. In tal caso la coloritura deve essere scelta fra la gamma dei colori "R2-N3" indicata per ciascuna località.

I portici e le nicchie non sono parte della "pelle" esterna ma ne sono elementi fortemente caratterizzanti. Si prevede allora una variazione del colore che rispetti le limitazioni imposte dal Piano nella gamma di colori "R1-N3" indicata per ciascuna località.

Sono vietate le affissioni di manifesti pubblici e privati direttamente sulla superficie murale; queste sono ammesse solo negli appositi spazi, su supporto metallico. Le targhe, i segnali stradali, i numeri civici, dovranno tenere conto della facciata al fine di non nascondere o disturbare gli apparati decorativi.

Non è ammessa la cartellonistica privata se non autorizzata.

4.2. Tinteggiature

La tinteggiatura delle facciate, fatto salvo quanto previsto all'Art. 6.1 (Ricusazione degli indirizzi), dovrà essere eseguita utilizzando la gamma dei colori indicati nella tavolozza cromatica del Piano per l'edificio interessato.

Previa valutazione della tipologia del supporto è consentita l'utilizzazione di cicli a tinte di calci tradizionali, tinte inorganiche, silicati in diluizione opportuna, polisilicati, con il rispetto del contenuto di sostanze organiche entro i limiti di norma DIN 18363. Sono ammesse tinte silossaniche previa verifica delle condizioni di trasparenza in relazione anche alla loro posizione sul fronte. Possono essere proposte tinte stese a più mani di velatura previa campinatura in sito che permetta di stabilire la concordanza di effetto con le tonalità previste dal Piano del Colore. **È vietato l'uso di idropitture sintetiche, di rivestimenti plastici a base di resine copolimere, poliviniliche e pellicolanti e tinte al quarzo con trattamento superficiale graffiato o spatolato.**

4.3. Altri elementi architettonici

Porte, portoni, infissi, porte garage, scuri, posti nelle aree in esame, devono essere in legno naturale o verniciato secondo la gamma riportata all'art.7 delle suddette norme. Il loro disegno deve essere uniforme nella facciata, solo i portoni possono differenziarsi nel colore dalle finestre limitatamente alle variazioni imposte dalla gamma riportata all'art.7 delle suddette norme. È consigliabile inoltre il mantenimento dell'elemento originale, ove possibile e ove di pregio, prevedendone il ripristino.

I sistemi oscuranti ad avvolgibile, da realizzare sempre in legno, possono essere utilizzati solo per quelle facciate che lo prevedevano sin dall'origine, tanto da rendere incompatibile l'uso dello scuro. La tecnica di oscuramento prescritta per le finestre consiste nel sistema tradizionale delle imposte a pannello ripiegabili in parte o totalmente all'interno del foro finestra. Si prescrive l'uso di scuri ripiegabili totalmente all'interno del foro finestra nei casi di facciate che presentino elementi decorativi di particolare rilievo. È ammesso l'uso del vetrocamera al posto delle controfinestre, ove queste non siano già presenti, in modo da mantenere inalterato l'aspetto del serramento.

Ringhiere, cancelli ed altri elementi in metallo dovranno essere mantenuti, se storicamente consolidati, o sostituiti con elementi verniciati. La foggia e la dimensione di tali elementi dovranno essere di forma semplice e rispettare la tradizione locale ed il carattere dell'edificio. La ricoloritura di tali elementi dovrà tenere in considerazione la ricerca di uniformità del prospetto.

Ulteriori elementi architettonici, come le pensiline poste all'ingresso delle abitazioni, devono rispettare il criterio di uniformità della facciata e qualora, risultino superfetazioni successive, devono essere integrate nel contesto applicando le tecniche tradizionali.

4.4. Integrazioni ed aggiunte: Volumi tecnologici - Scale di emergenza – Superfetazioni.

Nell'installazione di impianti tecnologici si dovrà fare particolare attenzione a non pregiudicare, con apparecchiature, condutture, cavi, e quanto altro viene posto esternamente all'edificio, l'equilibrio formale della facciata. Per questo si avrà cura di unificare i tracciati delle reti tecnologiche (luce, acqua, gas) su carter tecnici in rame, quando non sia possibile interrarli.

Le centraline dei vari servizi (luce, acqua, gas) devono essere collocate su armadiature autonome nascoste, trattate in uniformità con il prospetto, e, solo ove ciò non sia possibile, all'interno del profilo della facciata senza sporgere da essa; devono essere inoltre composte da materiali coerenti con il trattamento della superficie del prospetto.

Il posizionamento dei pluviali deve essere fatto nel rispetto del disegno del prospetto, seguendo il criterio di collocarli agli estremi della facciata in modo da delimitare l'unità formale e tipologica dell'edificio e non la semplice proprietà evitando quindi di porli sugli spigoli o al centro della facciata; i pluviali dovranno essere a sezione circolare evitando altre sagome. I terminali dei pluviali dovranno essere in metallo pesante nei punti suscettibili di urti (ultimi 2 ml), colorati di marrone scuro.

4.5. Edifici di nuova costruzione

I colori della tavolozza cromatica rappresentano un'indicazione progettuale che può essere utilizzata anche per valutare le proposte progettuali riguardanti nuove costruzioni.

In ogni caso gli uffici di competenza, in relazione ai singoli interventi potranno prescrivere l'uso di particolari coloriture e vietare l'uso di coloriture incongrue, non comprese nella tavolozza cromatica.

Art. 5. CATEGORIE DI INTERVENTO – TITOLI ABILITATIVI

Gli interventi consentiti, riguardanti i fronti degli edifici, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si suddividono nelle seguenti categorie:

- Interventi di manutenzione Ordinaria;
- Interventi di Manutenzione Straordinaria;
- Interventi di Restauro e risanamento conservativo;
- Interventi di Ristrutturazione Edilizia;

Nel Piano del Colore e per le operazioni da esso disciplinate, con riferimento alla definizioni recate dall'art. 3 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1, i predetti interventi si devono intendere come:

- a) – **Interventi di Manutenzione Ordinaria (MO)**: quelli riguardanti il semplice rinnovo della tinteggiatura già in essere rinvenibile anche su parte delle fronti dell'edificio, il risanamento delle facciate attraverso la loro pulitura e/o restauro senza modificarne l'aspetto se tali operazioni vengono eseguite in **attuazione degli indirizzi progettuali del Piano** e a condizione che l'intervento sia attuato autonomamente (ovvero non comprenda altri interventi edilizi), non riguardi immobili sottoposti a tutela, non comporti la realizzazione o il rifacimento degli intonaci e/o la modifica degli elementi architettonici;
- b) – **Interventi di Manutenzione Straordinaria (MS)**: quelli definiti dall'art. 7, comma 2, lett. a, della L.R. 1/2004, che comportano la sostituzione del colore esistente o l'apposizione di colore su intonaci non tinteggiati, la realizzazione o il rifacimento degli intonaci e/o la modifica degli elementi architettonici, che non riguardano edifici ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, ancorché questi siano classificabili come edilizia tradizionale integra, eseguiti in recepimento delle indicazioni del Piano del Colore;
- c) – **Interventi di Manutenzione Straordinaria (MS)**: quelli definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b, della L.R. 1/2004, che comportano la sostituzione del colore esistente o l'apposizione di colore su intonaci non tinteggiati, la realizzazione o il rifacimento degli intonaci e/o la modifica degli elementi architettonici, riguardanti edifici ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 o classificabili come edilizia tradizionale integra, eseguiti in conformità degli indirizzi del Piano del Colore o in riconsolidamento degli stessi;
- d) – **Interventi di Restauro e risanamento conservativo (ReRC)**: quelli definiti dall'art. 3, lett. c, della L.R. 1/2004;
- e) – **Interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE)**: quelli definiti dall'art. 3, lett. d, della L.R. 1/2004;

Per gli interventi di cui alla precedente **lettera a) – (MO)**, l'applicazione dell'indirizzo progettuale insito nel Piano del Colore sul quale è stato acquisito il preventivo parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, permette a chi è interessato alla tinteggiatura, alla pulitura e/o restauro dei prospetti degli edifici ubicati nell'area in esame, di eseguire i lavori previa presentazione al Comune di una

comunicazione indicante il colore prescelto fra la gamma a disposizione secondo la codifica NCS, e/o le eventuali operazioni diverse dalla coloritura, con allegata la planimetria catastale recante l'individuazione dell'edificio e le foto delle facciate dalle quali sia possibile rilevare il contesto in cui l'edificio stesso ricade (edifici contigui). Per gli **interventi di M.O. che prevedono l'utilizzazione di un colore diverso e/od operazioni diverse rispetto agli indirizzi del Piano**, ma intese a mantenere il colore identico a quello esistente e rinvenibile sulle facciate o l'aspetto attuale delle stesse, alla comunicazione suddetta deve essere allegato anche il parere obbligatorio della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio da acquisire ai sensi del successivo art. 6.1.

Gli interventi di cui alla precedente **lettera b) – MS**, che non riguardano edifici ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, ancorché questi siano classificabili come edilizia tradizionale integra, eseguiti in applicazione degli indirizzi del Piano, sono soggetti a presentazione della Comunicazione di cui all'art. 7, comma 2 della L.R. 1/2004. Ai fini della comunicazione non necessita acquisire il parere preventivo della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio in quanto tale parere si intende già acquisito sul progetto del Piano del Colore. Alla Comunicazione, oltre alla documentazione prevista dalla specifica normativa, dovrà essere allegata una relazione corredata da planimetria catastale e foto delle facciate dalle quali sia possibile rilevare il contesto in cui l'edificio stesso ricade (edifici contigui). Dalla relazione dovrà risultare la conformità delle operazioni previste agli indirizzi del piano (colore scelto fra la gamma indicata nelle tavolozze e/o altre operazioni prescritte diverse dalla coloritura).

Gli interventi di cui alla precedente **lettera c) - M.S.** riguardanti edifici ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 o classificabili come edilizia tradizionale integra, sono soggetti a presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, lett. d, della L.R. 1/2004. Gli interventi sono sottoposti al parere obbligatorio della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4 della L.R. 1/2004. Alla SCIA, anche ai fini della dichiarazione di conformità dell'intervento, dovrà essere allegata una relazione, corredata da planimetria catastale e foto delle facciate dalle quali sia possibile rilevare il contesto in cui l'edificio stesso ricade (edifici contigui). Nella relazione dovranno essere dettagliatamente descritti gli interventi sulle facciate a prescindere dal fatto che questi siano conformi o rikusino gli indirizzi del Piano ai sensi del successivo art. 6.1.

Gli interventi di cui alla precedente **lettera d) - ReRC**, sono soggetti a presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2004. Gli interventi sono sottoposti al parere obbligatorio della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4 della L.R. 1/2004. Alla SCIA, anche ai fini della dichiarazione di conformità dell'intervento, dovrà essere allegata una relazione, corredata da planimetria catastale e foto delle facciate dalle quali sia possibile rilevare il contesto in cui l'edificio stesso ricade (edifici contigui). Nella relazione dovranno essere dettagliatamente descritti gli interventi sulle facciate a prescindere dal fatto che questi siano conformi o rikusino gli indirizzi del Piano ai sensi del successivo art. 6.1.

Gli interventi di cui alla precedente **lettera e) – RE**, sono soggetti al rilascio del Permesso di Costruire ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, lett. c), della L.R. 1/2004. Dagli elaborati progettuali presentati ai fini dell'ottenimento del P. di C. dovranno risultare dettagliatamente descritti gli interventi sulle facciate a prescindere dal fatto che questi siano proposti in conformità o in rikusazione degli indirizzi del Piano ai sensi del successivo art. 6.1.

Nei casi previsti, la comunicazione deve essere inviata al comune almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei lavori. Ove sulla comunicazione sia obbligatorio il parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, i lavori potranno essere iniziati solamente dopo la sua acquisizione.

Gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo e di Ristrutturazione Edilizia che riguardino l'intero edificio, dovranno sempre comprendere i lavori di riqualificazione delle facciate in applicazione degli indirizzi del Piano del Colore.

Art. 6. VERIFICA CONFORMITÀ, PARERI CONSULTIVI

La verifica del rispetto delle norme del Piano Colore, è effettuata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Deruta.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Deruta è facultato, salvo diverse disposizioni delle presenti norme, nel corso della suddetta attività istruttoria ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario ai fini della tutela del centro storico e dei manufatti d'interesse storico-artistico in particolare, a richiedere pareri a carattere consultivo ad istituti e centri di ricerca, a specialisti e docenti universitari esperti nelle materie, agli Istituti centrali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, fermo restando il parere di competenza delle Soprintendenze di settore (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e

per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Regione Umbria) nei casi previsti dalla normativa.

6.1. Ricusazione degli indirizzi

Qualora l'interessato non volesse seguire le norme del Piano, sarà sua cura proporre una gamma di almeno tre colori che verranno sottoposti al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio.

In tale caso l'interessato dovrà fornire:

- un'indagine fotografica, con stampe riprodotte di dimensioni minime 18x24, sia di facciata che degli elementi tecnomorfologici;
- tavola di progetto in scala 1:100 con indicazione degli elementi tecnico morfologici e dell'eventuale progetto cromatico, elaborato che deve essere esteso almeno nelle (eventuali) due facciate contigue, al fine di valutare contestualmente la compatibilità dell'intervento;
- relazione illustrativa delle forme, dimensioni, materiali e colori dell'intervento in progetto, motivando le proposte di colore presentate;
- nel caso di ridipintura di facciata, o di infissi esterni o di elementi in ferro è obbligatorio, presentare una campionatura del colore proposto codificato secondo le norme NCS e costituirà parte del progetto di dipintura o di formazione di intonaci decorativi, la realizzazione di campionature di dimensioni adeguate (minimo 2 mq.) da realizzarsi sui fronti degli edifici, per ottenere la preventiva autorizzazione.
- comunicazione del nome della Ditta esecutrice dei lavori che dovrà dare garanzie scritte sui materiali e sul lavoro da eseguire.

6.2. Fine lavori

Una volta ultimato l'intervento (quale che sia la natura del titolo abilitativo) è fatto obbligo al titolare di inviare la dichiarazione di fine lavoro secondo le modalità previste dalla vigente disciplina edilizia allegando altresì documentazione fotografica idonea per la costituzione di un archivio delle facciate e l'identificazione del colore secondo la codifica NCS.

Art.7. TAVOLOZZE DEI COLORI PER LOCALITÀ

La tavola "COLORI PROGETTATI", del fascicolo unico contenente le tavole progettuali del Piano del Colore, individua per le diverse località e le sue eventuali sottoaree le tabelle dei colori dei paramenti murari e le indicazioni per gli altri elementi che caratterizzano i profili.

Art. 8. SANZIONI

Gli interventi, oggetto del presente regolamento, eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo necessario, sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'esecuzione di interventi di Manutenzione Ordinaria in assenza della comunicazione richiesta, non costituisce violazione delle presenti norme regolamentari a condizione i lavori realizzati risultino conformi agli indirizzi del Piano. Diversamente, costituisce violazione alle norme del Regolamento Edilizio l'esecuzione di interventi di Manutenzione Ordinaria, soggetti a parere preventivo della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, in assenza della prescritta comunicazione o in difformità da essa (**trattasi dei casi in cui gli interventi di M.O. vengono eseguiti previa utilizzazione di un colore diverso e/od operazioni diverse rispetto agli indirizzi del Piano**).

Art. 9. NORME TRANSITORIE

Tutti gli elementi esistenti sulla facciata, non abusivi, al momento dell'entrata in vigore del presente Piano del Colore (architettonici, decorativi, tecnologici, ecc.), verranno tollerati anche se incongrui.

Questi elementi saranno sottoposti a revisione, applicando gli indirizzi del Piano, ogni qualvolta venga presentata domanda per l'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione globale della facciata o semplicemente per il rinnovo di uno specifico elemento.

Art. 10. ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del Piano del Colore integrano le norme del vigente Regolamento Edilizio Comunale ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della Regione Umbria.